



AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SPA (AEM CREMONA SPA)

Sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38

Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona

Codice Fiscale 00110040193 / Partita IVA 01070830193

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/09/2018

ART. 1 FINALITÀ

- 1.** Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici (di seguito anche Albo) che AEM Cremona s.p.a. (di seguito anche AEM) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti qualificati idonei a fornire lavori, beni e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
- 2.** Il predetto sistema ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici dotati di idoneità professionale, morale ed economica nell'ambito dei quali AEM s.p.a. individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
- 3.** L'iscrizione all' "Albo Fornitori" è lo strumento messo a disposizione degli operatori economici finalizzato a semplificare le procedure di qualificazione. Il Regolamento è finalizzato a garantire uniformità sistematica e puntuale degli operatori economici iscritti o che intendono iscriversi nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE

- 1.** L'Albo sarà impiegato come strumento da utilizzare nelle singole procedure attinenti le categorie merceologiche indicate qualificando i soggetti, potenziali candidati ad eseguire lavori, somministrare beni, e prestare servizi nell'ambito di affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di settore.
- 2.** In particolare, mediante l'iscrizione all'Albo, gli operatori economici potranno essere interpellati per la partecipazione a procedure di affidamento indette dalla società e, qualora vincitori ed affidatari di lavori, forniture e servizi otterranno l'incarico mediante perfezionamento del contratto di affidamento.
- 3.** Gli affidamenti verranno formalizzati per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria riportate nell'art. 35 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante l'esperimento di procedure negoziate in economia disciplinate dalle vigenti disposizioni normative, dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture" di AEM Cremona s.p.a., approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/01/2018.
- 4.** La società si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell'Albo, qualora, per la peculiarità del servizio da affidare e/o secondo ragioni di necessità adeguatamente motivate, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso (nel caso ad esempio di particolari forniture o di servizi specialistici).
- 5.** Inoltre, resta ferma la possibilità per la società, in casi specifici e motivati, di invitare altri soggetti oltre al numero minimo previsto per ragioni

di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche del lavoro, fornitura o servizio.

ART. 3 DURATA E VIGENZA

1. L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. AEM Cremona s.p.a. si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblico avviso;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti di AEM diritti o pretese di alcun titolo.

2. E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, pregiudicherà l'eventuale invito alle procedure negoziate e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art. 11 "Cause di sospensione".

3. La stazione appaltante in ogni caso effettuerà delle verifiche a campione nel corso dell'anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.

4. La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e pertanto comporta la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 10 "Cause di cancellazione" del presente Regolamento, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'ANAC.

ART. 4 STRUTTURA DELL'ALBO

1. L'"Albo fornitori" è suddiviso in categorie merceologiche che corrispondono ad identificare la classificazione delle attività economiche maggiormente utilizzate:

a) Sezioni Lavori pubblici. L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni delle aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio per ogni categoria di iscrizione.

b) Sezioni Fornitori di beni e servizi. L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche corrispondenti ai codici assimilabili alla sua attività e che rappresentano la categoria prevalente delle attività dove meglio si rappresenta ma comunque descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale.

2. L'Albo individua in particolare:

- L'insieme delle informazioni che un soggetto deve fornire alla società per candidarsi a diventare fornitore della stessa;
- L'elenco delle categorie merceologiche alle quali vengono invitati ad iscriversi i soggetti potenzialmente interessati a collaborare con la società.

3. Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'istituzione dell'Albo concernono:

- L'introduzione di criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori e in quelle di acquisizione di beni e servizi;
- Il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità in procedure caratterizzate da semplicità e celerità;
- La dotazione per la società di un utile strumento di consultazione organizzato in sezioni e secondo categorie merceologiche.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

2. Sono ammessi anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.

3. Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

4. I soggetti che vogliono candidarsi per l'iscrizione all'Albo devono:

- a) Appartenere ad una delle categorie previste all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- b) Appartenere ad una o più delle categorie e classi merceologiche indicate nell'elenco allegato, per effetto dell'attività evincibile dall'oggetto sociale del certificato d'iscrizione camerale;

- c) Non trovarsi in nessuna delle diverse fattispecie di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- d) Non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383, sostituito dall'art. 1 della legge 22/11/2002 n° 266 oppure essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge 18/10/2001 n° 383, sostituito dall'art. 1 della legge 22/11/2002 n° 266 ma il periodo di emersione si è concluso.

ART. 6

REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI ALL'ALBO

1. Ai sensi delle normative vigenti, sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione i soggetti di cui 45 del D. Lgs. 50/2016 , in possesso sin dal momento della presentazione dell'istanza, dei **REQUISITI DI CARATTERE GENERALE** di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2 s.m.i. e **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'art.83 del D.lgs. n.50/2016.

2. Per l'iscrizione all'Albo fornitori l'operatore economico dovrà possedere:

- 1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- 3. Insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16;

3. Inoltre **PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI**

a) Possesso dei requisiti di ordine tecnico professionali richiamati previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;

c) Certificazione di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

d) Certificazioni analoghi o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;

PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEI FORNITORI BENI E SERVIZI

e) Dichiarazione concernente l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzato negli ultimi tre esercizi;

f) Capacità tecnica, documentata mediante:

- a. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;

b. l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;

g) Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità".

Il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altra certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;

PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEI PROFESSIONISTI TECNICI

h) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

i) L'elenco e le indicazioni dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, ecc. eseguiti negli ultimi 3 esercizi .

4. Per gli eventuali soggetti, aventi residenza in Stati Esteri, l'esistenza dei requisiti di ammissione all'Albo viene accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare la medesima istanza degli altri candidati.

5. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti sopra citati, può essere soggetto alle disposizioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

6. AEM Cremona s.p.a si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sugli operatori economici iscritti all'Albo al fine di riscontrare e vigilare sul rispetto dei requisiti dichiarati.

ART. 7

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo potrà presentare la documentazione richiesta che troverà sul sito www.aemcremona.it.

In tale pagina saranno presenti gli allegati necessari a gestire l'iscrizione, in relazione alla tipologia della sezione prescelta.

La documentazione richiesta dovrà pervenire sottoscritta dal Legale Rappresentante mezzo mail al seguente indirizzo per la sua approvazione:

acquistiaem@pec.it

2. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non sarà accettata.

3. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata. Nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza, come stabilito all'art. 134 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

4. La Società non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale della documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi

genere o comunque imputabili, di fatto, all'operatore economico, a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. L'accoglimento dell'istanza di abilitazione all'Albo, avverrà solo dopo la presa visione da parte dei funzionari incaricati.

La conseguente approvazione interviene di norma entro 30 giorni dalla data di richiesta.

6. E' vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda di iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti AEM Cremona s.p.a. prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti richiedenti che avranno prodotto la documentazione idonea verranno inseriti nell'Albo fornitori.

7. Qualora la domanda sia incompleta, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati. La mancata osservanza delle modalità o dei tempi indicati nella richiesta di integrazione e/o chiarimento, comporterà il rigetto dell'istanza stessa e di conseguenza la mancata iscrizione all'Albo.

Tuttavia, la società potrà accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l'iscrizione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste, qualora queste parti risultino incomplete.

8. Nel caso in cui la società adotti un provvedimento di diniego, la relativa comunicazione contenente le motivazioni della mancata iscrizione verrà trasmesso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica del soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase di iscrizione all'Albo.

9. L'istituzione dell'Albo sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società **entro**

Con la pubblicazione dell'Albo sarà reso noto, per ogni categoria merceologica, l'elenco degli iscritti con l'indicazione della ragione sociale e della sede legale.

ART. 8

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Sia i potenziali candidati sia i soggetti già inseriti nell'Albo sono tenuti a comunicare alla Società qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni in scadenza. L'intervenuto mutamento dei dati potrebbe anche comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dall'Albo laddove ricorrano le ipotesi stabilite.

2. In particolare, i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare ad AEM Cremona s.p.a.:

- la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione del soggetto dall'Albo;
- la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del soggetto dall'Albo;
- ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell'istanza d'iscrizione, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni solari, pena la sospensione del soggetto dall'Albo.

3. In ogni caso, poiché le attestazioni indicate e fornite nell'istanza di iscrizione rappresentano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti attestati nell'istanza stessa.

Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite presentando nuova istanza utilizzando il modello già predisposto in sede di iscrizione.

4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Albo è tenuto, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento /conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'Albo.

5. AEM Cremona s.p.a. non provvederà né a formalizzare né motivare la decadenza o cancellazione per intervenuta decadenza.

Con la cancellazione i dati verranno eliminati così come la documentazione trasmessa da parte dell'operatore economico.

ART. 9 VERIFICHE

1. AEM Cremona s.p.a. effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

ART. 10 CAUSE DI CANCELLAZIONE

1. AEM Cremona s.p.a. procede alla cancellazione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del candidato;

- b) cessazione dell'attività;
- c) procedure concorsuali;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno;
- j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate attraverso la comminazione di una Non Conformità;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso conclusosi a favore della Stazione Appaltante.

2. In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.

3. La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.

4. Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione e sarà riammesso decorso almeno un anno dalla data di cancellazione.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico è stato iscritto.

5. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne

avevano determinato la cancellazione e ricevano da AEM Cremona s.p.a. il nulla osta per una nuova iscrizione.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

In tal caso la cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

ART. 11 CAUSE DI SOSPENSIONE

1. AEM Cremona s.p.a. procederà alla sospensione dell'iscritto nei seguenti casi:

a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;

b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D.Lgs. 39/2013;

c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 2 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;

d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;

e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;

f) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative formalizzate attraverso la comminazione di n. 3 Non Conformità (es. resa di una fornitura/servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, mancato rispetto dei tempi di consegna o di resa del servizio, etc.).

2. In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione; l'operatore economico sarà automaticamente riammesso all'Albo Fornitori una volta cessata la causa di sospensione e, comunque, non prima che siano decorsi 6 mesi dal provvedimento.

3. Nelle more dell'istruttoria circa eventuali cause di sospensione, AEM Cremona s.p.a. potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. La sospensione in via cautelare avrà durata pari al termine di definizione del procedimento di sospensione; al termine dell'eventuale periodo di sospensione in via

cautelare potrà essere confermata la sospensione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.

L'operatore economico che veda la propria iscrizione sospesa sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi.

ART. 12 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Ogni qual volta si renderà necessario procedere all'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, si procederà secondo le modalità previste nel Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nel rispetto della normativa vigente in materia.

12.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Affidamento di lavori, servizi e forniture compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria:

- 1) Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 30.000: è possibile procedere mediante affidamento diretto, consultando un solo operatore economico. L'affidamento diretto dovrà essere supportato da adeguata motivazione (particolare natura dell'affidamento, urgenza, ecc.). In alternativa verranno consultati almeno 2 (due) operatori economici, selezionati nell'Albo
- 2) Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 30.000 ed € 40.000,00: confronto tra almeno 2 (due) operatori.
Gli operatori economici sono individuati tra i Fornitori iscritti nell'Albo.

12.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a € 40.000,00, AEM S.P.A. potrà procedere con le seguenti modalità:

a) lavori

- a.1) affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo Fornitori;
- a.2) affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno n. 15 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo Fornitori.

- a.3) affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori a € 5.548.000,00 mediante ricorso alle procedure ordinarie (gara ad evidenza pubblica in ambito nazionale).
- b) Servizi e forniture
 - b.1) affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 221.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato (vedi art. 5 precedente) o tramite Albo Fornitori.

12.3 Altre modalità

- a) Con riferimento alle procedure ed ai relativi valori di cui ai comma precedenti, è sempre possibile per AEM s.p.a. utilizzare le procedure caratterizzate da maggiore concorrenzialità, maggior numero di invitati, maggiore pubblicità anche per gli affidamenti che rientrino in dette soglie di valore.
- b) Al realizzarsi o al verificarsi di una delle ipotesi/situazioni di seguito descritte da i) a viii), è consentito:
 - derogare ai numeri minimi di imprese da interpellare, previsti dalle procedure di cui sopra;
 - derogare al rispetto delle soglie di valore ivi individuate;
 - rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore anche al di sopra delle soglie previste per gli affidamenti diretti:
 - i) quando l'affidamento può essere assegnato unicamente ad un determinato operatore economico, o ad un numero di operatori inferiore rispetto a quello previsto dalle soglie di cui sopra, a fronte di legge nazionale o regionale, o atto delle competenti autorità nazionali, regionali, provinciali
 - ii) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, oppure in relazione alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, e solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di un'artificiosa valutazione
 - iii) nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per AEM s.p.a., e quando le circostanze invocate a relativa giustificazione non siano in alcun caso imputabili alla stessa AEM s.p.a.; a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel presente caso le esigenze di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza o ad obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a AEM s.p.a. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi;

- iv) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi AEM s.p.a. ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - v) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
 - vi) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;
 - vii) ferma la facoltà di prevedere proroghe contrattuali negli atti originari (proroghe da esercitarsi da parte della Società), a seguito della scadenza di contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure aperte o negoziate per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria e comunque non superiore a 6 mesi;
 - viii) quando l'acquisto avvenga in rapporto a convenzione CONSIP o di altre centrali di committenza o soggetti aggregatori che abbiano a monte soddisfatto le esigenze di evidenza pubblica.
- c) AEM s.p.a., con riferimento all'esigenza di acquisto di lavori, servizi o forniture all'interno di determinati orizzonti temporali, può prevedere procedure che traggano spunto dalle regole degli Accordi quadro di cui alla normativa vigente; dette procedure possono prevedere affidamenti fondati su prezzi unitari, quantità fisiche (cui applicare detti prezzi unitari), tetti massimi di spesa, orizzonti temporali massimi, all'interno dei quali procedere a singole prestazioni o prelievi.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo e delle successive gare. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

2. Il titolare del trattamento è AEM Cremona s.p.a. con sede in Cremona, viale Trento e Trieste 38.

ART. 14

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art.3 legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 15

NORMA DI COORDINAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 16

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CDA di AEM Cremona s.p.a.